

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 16119 Anno 2020**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA**

**Relatore: ACIERNO MARIA**

**Data pubblicazione: 28/07/2020**

sul ricorso 201/2019 proposto da:

Biella, rappresentato e difeso dall'avv. Cavicchioli, del foro di

contro

Ministero Dell'interno,

-ricorrente -

- intimato -

ORD.  
496  
2020

avverso la sentenza n. 803/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2020 da ACIERNO MARIA

**RILEVATO CHE:**

1. La Corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal cittadino ivoriano \_\_\_\_\_, il quale aveva dichiarato di aver dovuto lasciare il proprio paese nel 2014, dopo essere stato minacciato di morte da un potente militare di Abobo, la cui vettura era stata rubata mentre si trovava in riparazione nell'officina da lui gestita.

2. La Corte d'Appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente "per le ragioni già enucleate nell'ordinanza impugnata"; ha affermato che \_\_\_\_\_ non aveva prospettato alcuna condizione di particolare vulnerabilità o di esposizione a rischio personale; ha inoltre escluso che la sua vulnerabilità potesse derivare dalla situazione della Costa d'Avorio, che non è più teatro di conflitto armato interno generalizzato -ed anzi ha avviato un processo di effettiva riconciliazione politica, che ha consentito il rientro in patria di molti ex rifugiati politici - e che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sta registrando il più rilevante aumento del Pil di tutto il continente africano; ha, infine, rilevato che il percorso di integrazione sociale avviato dal richiedente in Italia non era di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda.

3. Avverso la sentenza, pubblicata il 27.4.2018, \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

**CONSIDERATO CHE:**

4. Nell'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 5, c.6 d.lgs n. 286 del 1998, *ratione temporis* applicabile, per avere la Corte d'Appello illegittimamente rigettato la domanda di protezione umanitaria non avendo considerato che, alla luce dei principi stabiliti da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, confermata da S.U. n. 24959 del 2019), il percorso d'integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, posto in correlazione comparativa con la condizione di privazione dei diritti umani e di effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili riscontrabile in Costa d'Avorio, doveva essere considerato come qualificante l'accertamento della situazione di vulnerabilità.

5. La censura è fondata.

5.1) Alla luce dei principi enunciati da questa Corte ( Cass. n. 4455 del 2018, Cass. SS.UU. nn. 29459 e 24960 del 2019), la condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale".

5.2 Una volta che, come avvenuto nella specie, il richiedente abbia documentato il suo grado di integrazione in Italia ed allegato i fatti oggettivi e soggettivi indicativi, a suo dire, della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d'origine, il giudice del merito è dunque tenuto ad operare la comparazione, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, al fine di accertare se con il rimpatrio possa determinarsi, all'attualità, non il

mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma, tenuto conto della sua condizione soggettiva ed oggettiva (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.), una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un'esistenza coerente con il rispetto della dignità personale. Tale giudizio comparativo deve riguardare (ove allegata) anche la condizione economico- sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica od altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, anche in questa ipotesi.

5.3) Nel caso in esame, pur avendo dedotto le ragioni oggettive (degrado sociale in cui versa la Costa d'Avorio, stato di indigenza diffusa della popolazione ecc.) e soggettive (sua giovane età, mancanza di una rete di protezione familiare su cui fare affidamento) per le quali il rientro in Costa d'Avorio avrebbe gravemente compromesso il suo diritto a godere di diritti umani fondamentali, quale quello all'alimentazione ed alla salute, l'indagine comparativa è stata del tutto omessa.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2020

Il Presidente  
(dr.ssa Magda Cristiano)

